

Cuneo, lì 04 aprile 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 15/25/FISC

PROROGATO L'OBLIGO DI COPERTURA DEI RISCHI CATASTROFALI

Il Legislatore ha concesso la **proroga dell'obbligo di copertura dei rischi catastrofali** (e delle relative conseguenze in caso di inadempienza), differenziandola in base alla dimensione dell'impresa.

L'obbligo, precedentemente fissato per il 31.03.25, interessa le imprese tenute all'iscrizione nel Registro Imprese e riguarda i danni alle immobilizzazioni (terreni e fabbricati/impianti e macchinari/attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi/alluvioni/frane/inondazioni/esondazioni.

In particolare è stato previsto il differimento dell'obbligo:

- all'**1.10.2025** per le **Medie** imprese;
- al **31.12.2025** per le **Piccole/Micro** imprese.



Per le **Grandi** imprese il termine rimane fissato al 31.3.2025.

È considerata Micro/Piccola/Media l'impresa che alla data di chiusura del bilancio **non** supera almeno 2 dei predetti elementi.

Elementi da considerare	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Numero medio dipendenti	Meno di 10	Meno di 50	Meno di 250
Ricavi vendite/prestazioni	Non superiore a € 900.000	Non superiore a € 10.000.000	Non superiore a € 50.000.000
Totale Stato	Non superiore a	Non superiore a	Non superiore a

patrimoniale	€ 450.000	€ 5.000.000	€ 25.000.000
--------------	-----------	-------------	--------------



Ancorché per le **Grandi** imprese l'obbligo sia rimasto fissato al 31.3.2025, è stato previsto un periodo di 90 giorni, ossia fino al 30.6.2025, durante il quale **non** trova applicazione la disposizione contenuta nel citato comma 102, ai sensi della quale le imprese prive di copertura assicurativa non possono accedere a contributi, sovvenzioni/agevolazioni pubbliche.

